

**Bruxelles, 4 giugno 2018
(OR. en)**

9719/18

**JAI 586
CATS 40
CT 108
COPEN 182
ENFOPOL 300**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	4 giugno 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	9118/18
Oggetto:	Vittime del terrorismo - Conclusioni del Consiglio (4 giugno 2018)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulle vittime del terrorismo, adottate dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nella sessione tenutasi il 4 giugno 2018.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SULLE VITTIME DEL TERRORISMO

Il Consiglio

RIBADISCE che il terrorismo è una delle più gravi violazioni dei valori su cui si basa l'Unione europea, di cui all'articolo 2 del TUE: rispetto della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

RILEVA che gli attentati terroristici mirano a danneggiare gravemente un paese o un'organizzazione internazionale e costituiscono un attacco contro la democrazia, lo stato di diritto e il nostro stile di vita. Pertanto le vittime del terrorismo sono gli obiettivi di un attacco che colpisce nella maniera più grave i principi fondamentali dell'Unione. Le società democratiche in generale, e gli Stati membri dell'UE in particolare, devono garantire che venga fornita una risposta globale alle loro esigenze, inclusa l'adozione di misure di protezione, sostegno e assistenza¹.

RITIENE che l'attuale fenomeno terroristico ha spesso una dimensione transnazionale per quanto riguarda gli autori e le vittime, considerati gli obiettivi massicci e indiscriminati. Pertanto, in conformità dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2017/541, deve essere evidenziata l'esigenza di offrire una risposta opportuna e coordinata alle vittime, indipendentemente dalla loro residenza all'interno dell'UE.

SOTTOLINEA il fatto che la strategia antiterrorismo dell'Unione europea del 2005², riveduta nel 2014, riconosce che solidarietà, assistenza e risarcimento delle vittime del terrorismo e dei loro familiari sono parte integrante della risposta al terrorismo sul piano nazionale e europeo.

¹ Sulla base dei considerando 27-29 e dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo.

² Doc. 14469/4/05.

RIBADISCE che la direttiva 2012/29/UE³, applicabile a tutte le vittime di tutti i reati, riconosce che le vittime del terrorismo hanno bisogno di attenzione, assistenza e protezione a motivo della particolare natura del reato commesso nei loro riguardi, ma destinato fundamentalmente a ledere la società. Invita inoltre gli Stati membri a tener particolarmente conto delle necessità delle vittime del terrorismo e di quelle delle loro famiglie e a cercare di tutelarne la dignità.

EVIDENZIA il fatto che la direttiva (UE) 2017/541⁴ sulla lotta contro il terrorismo contiene particolari disposizioni relative alle vittime del terrorismo che rispondono più direttamente alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, quali sostegno emotivo e psicologico immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario, assistenza medica e sostegno finalizzato alla ricezione di informazioni su ogni pertinente questione giuridica, pratica o finanziaria.

RILEVA che la direttiva riconosce il diritto all'informazione e all'assistenza ai fini delle richieste di indennizzo previsto ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro in cui si verifica l'attentato, conformemente alla direttiva 2004/80/CE⁵ relativa all'indennizzo delle vittime di reati nelle situazioni transfrontaliere.

SOTTOLINEA l'esigenza di promuovere la cooperazione in materia tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire e agevolare l'accesso delle vittime alle informazioni necessarie, rimuovendo eventuali oneri amministrativi e giuridici ed evitando inutili ritardi, affinché possano far valere i propri diritti.

RICORDA che le conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 sottolineano l'importanza di fornire sostegno alle vittime di atti terroristici.

³ Direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio.

⁴ Direttiva (UE) 2017/541, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio.

⁵ Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

ACCOGLIE CON FAVORE le conclusioni del Consiglio del giugno 2016 che istituiscono una Rete europea informale sui diritti delle vittime⁶.

SI COMPIACE della relazione della Commissione sulla riunione di esperti ad alto livello sui diritti delle vittime, tenutasi a Bruxelles il 29 gennaio 2018.

RIBADISCE l'assoluta necessità di un impegno costante da parte dell'Unione a difendere i diritti delle vittime in generale.

SOTTOLINEA il contributo indispensabile della società civile e delle organizzazioni di vittime nel fornire sostegno alle vittime del terrorismo.

PRENDE ATTO degli orientamenti del Consiglio d'Europa del 2005 (riveduti nel 2017) sul miglioramento del sostegno, delle informazioni e dell'indennizzo per le vittime del terrorismo.

RICORDA la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo⁷, che sottolinea la necessità di promuovere e proteggere i diritti delle vittime del terrorismo.

RICORDA analogamente la risoluzione 2322 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 12 dicembre 2016, sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia di terrorismo.

RIBADISCE la sua profonda solidarietà con le vittime del terrorismo e le loro famiglie e SOTTOLINEA l'importanza di assistere le vittime del terrorismo e fornire sostegno a loro e alle loro famiglie per affrontare la perdita e il lutto.

⁶ Doc. 8960/16.

⁷ Risoluzione 60/288, dell'8 settembre 2006, che adotta la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.

SI INVITANO GLI STATI MEMBRI A

RECEPIRE in modo efficace, se del caso, le disposizioni in materia di protezione, sostegno e diritti delle vittime del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541, tenendo conto della particolarità e delle specifiche esigenze di tale gruppo di persone.

RECEPIRE in modo efficace e GARANTIRE, se del caso, l'applicazione pratica delle disposizioni di cui alla direttiva 2012/29/UE, che è applicabile a tutte le vittime di tutti i reati, comprese le vittime del terrorismo, e costituisce, in combinato disposto con la direttiva (UE) 2017/541, un solido insieme di diritti per le vittime del terrorismo.

NOMINARE un punto di contatto nazionale responsabile di fornire le informazioni relative ai sistemi disponibili di supporto, assistenza, protezione e indennizzo per le vittime al fine di agevolare il rapido scambio di informazioni e assistenza in caso di attentato terroristico.

INCORAGGIARE la cooperazione e le sinergie con le strutture esistenti dell'UE, quali la rete europea sui diritti delle vittime, la rete giudiziaria europea (RGE), EUROJUST e le reti di polizia e gestione delle crisi dell'UE.

SCAMBIARE esperienze e buone prassi relativamente all'assistenza e al sostegno alle vittime del terrorismo e valutare, insieme alla Commissione, la possibilità di pubblicare una guida di migliori prassi in caso di attentato terroristico in uno Stato membro al fine di contribuire al coordinamento e al rapido scambio di informazioni tra le autorità responsabili di fornire sostegno e assistenza alle vittime.

SI INVITA LA COMMISSIONE A

SOSTENERE l'istituzione di un centro di coordinamento per le vittime del terrorismo, che fungerebbe da polo di raccolta delle necessarie competenze in tutte le questioni connesse alle vittime del terrorismo e assisterebbe gli Stati membri fornendo una guida di migliori prassi relative alle modalità di azione in caso di attentato terroristico e di preparazione all'eventualità di un attentato terroristico.

SOSTENERE gli Stati membri nello scambio di esperienze e migliori prassi e promuovere specifiche attività di formazione destinate ai professionisti che forniscono sostegno e assistenza alle vittime.